

Rottamazione-quinquies: ambito applicativo, servizio on-line e prime Faq (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – art. 1, commi 82-101)

È [on-line il servizio](#) per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Contestualmente sono state pubblicate le [prime Faq](#).

Con le [Faq](#) sull'ambito applicativo e l'implementazione del servizio digitale completata la prima fase operativa. Da ora i contribuenti/intermediari possono già verificare i carichi definibili e trasmettere l'istanza. Termine per l'adesione: 30 aprile 2026. La Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il 30 giugno 2026.

**Finanza & Fisco Ai porta lo Studio
ad un livello successivo**

Il Settimanale cartaceo e/o digitale con Ai

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

-30%
con codice sconto:
FEFXMAS2025

Attiva l'offerta
XMAS 2025



Ambito applicativo

Rientrano i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-*bis* e 36-*ter* DPR n. 600/1973; artt. 54-*bis* e 54-*ter* DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell'ambito applicativo della Rottamazione-*quinquies* anche i carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate decadute, nonché nella rottamazione-*quater* (o riammissione) decaduta alla data 30/9/2025.

Si tratta delle prime **tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio”** per i quali si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze e della **Rottamazione-*quater* o della Riammissione alla Rottamazione-*quater*** per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

Esclusioni. Restano fuori i debiti da accertamento, i carichi affidati da enti locali/Regioni (es. TARI, bollo regionale) e i carichi inseriti in piani *quater* per i quali tutte le rate scadute al 30/09/2025 risultano versate.

Come si aderisce: servizio *on-line* attivo

Domanda telematica **entro 30 aprile 2026** sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-*quinquies* utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito *internet*.

Sono previste **due** modalità alternative per presentare la **domanda**:

- in **area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- in **area pubblica** compilando l'apposito *form* in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Effetti della presentazione della domanda

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "*definibili*") della Rottamazione-*quinquies*:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente

avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della

Inoltre, il contribuente, **sempre per i debiti “definibili”**, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La comunicazione di accoglimento/diniego con scadenze e moduli per il pagamento arriva entro 30/6/2026 (in area riservata se l'istanza è stata presentata lì).

Inoltre, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-*quinquies*, per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

Quanto si paga

La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, **versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.**

Non sono invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di

interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per **violazioni del Codice della strada** (D.Lgs. n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-*quinquies* si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Calendario e rate

Unica soluzione entro 31/07/2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (9 anni).

La legge prevede il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, **il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;**
- dalla quarta alla cinquantesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla "*Comunicazione delle somme dovute*" che Agenzia delle entrate-Riscossione **invierà entro il 30 giugno 2026** unitamente ai moduli di pagamento.

Decadenza, tolleranza e conseguenze

Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in **un'unica soluzione**, l'omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l'inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-*quinquies*.

Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

Facciamo **un esempio**:

nel caso di una **Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate**, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.

Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

In sintesi, si decade se:

(i) non si paga la **prima e unica rata** (31/07/2026);

(ii) nel piano rateale **si saltano due rate** anche non consecutive oppure **l'ultima rata**.

Tolleranza: è consentito restare in arretrato con una rata (**purché non l'ultima**); il pagamento successivo copre quella arretrata.

In caso di decadenza: i versamenti restano acconti, riprendono prescrizione/decadenza, ripartono le azioni cautelari/esecutive; i carichi non sono più rateizzabili ex art. 19 DPR 602/1973.

Rateazioni pregresse

La domanda sospende fino al 31/07/2026 le rateazioni in corso riferite a carichi "definibili"; alla stessa data, se la domanda è accolta, i piani sono revocati. Se nello stesso piano ci sono anche carichi non definibili, la sospensione vale solo per quelli definibili; per gli altri si prosegue il pagamento (Paga *on-line*/EquiClick/sportelli).

Vedi anche:

*Comunicato stampa del 20 gennaio
2026 dell'Agenzia delle entrate-
Riscossione*

Al via la Rottamazione-*quinquies*, online il servizio per presentare la richiesta sul sito di riscossione anche il prospetto dei debiti rottamabili

Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul proprio sito *internet* le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-*quinquies*, introdotta dalla [Legge di Bilancio 2026](#). La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d'ora i debiti che possono essere "rottamati", considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). A tal fine, a coloro che presentano la domanda direttamente dall'area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti "rottamabili". Inoltre, Agenzia delle entrate-Riscossione ha anche messo a disposizione il servizio *online* che consente di chiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

Sempre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.

Come presentare la domanda

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “*Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)*” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “*Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)*” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo *e-mail* dove ottenere la ricevuta di presentazione. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

Come ottenere il prospetto informativo

È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente

dall'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione "*Definizione agevolata*", compilando l'apposita schermata. **Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.** In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell'area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il *form* disponibile nella sezione "*Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)*" e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il *link* per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata

La [Legge di Bilancio 2026 \(Legge n. 199/2025\)](#) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del DPR n. 633/72) o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Rientrano nell'ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-*quinquies*, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti

già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. (Così, comunicato stampa 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle

entrate-Riscossione).

.